



Un quesito su danno ambientale e legittimazione alla costituzione di parte civile delle Associazioni ambientaliste e degli enti locali

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: alla luce di quanto disposto dalla parte VI del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, è ancora possibile per le Associazioni e gli enti locali costituirsi parte civile in un procedimento penale? L'art.311 infatti riserva allo Stato l'esercizio dell'azione civile in sede penale.

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Al quesito proposto non può che darsi risposta negativa. Come ha chiarito, da ultimo - ma giurisprudenza sul punto è decisamente consolidata - la Corte di Cassazione Penale nella sentenza 10 gennaio 2010 n.775, *"la disciplina normativa di cui all'art. 311, 1 comma, D.L.vo 152/06, secondo cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto" non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Deve pertanto respingersi la tesi a mente della quale, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del 2006, alle Associazioni e agli Enti locali non residuerebbe che la facoltà di intervento, alle condizioni di cui agli artt. 91 ss. c.p.p.

Va infatti ricordato che l'art.18 è stato abrogato dall'art.311 del Dlg.s 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. che, trascurando gli enti locali, ha conservato in capo allo Stato, per tramite del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la legittimazione all'azione risarcitoria (comma 1). Peraltro, il precitato decreto legislativo, non ha abrogato né l'art.13 né il comma 5 dell'art.18 della L.349/86, che risultano per gli effetti a tutt'oggi pienamente vigenti.

Ciò comporta che l'esegesi delle due norme sopra indicate, unitamente a quella dell'art.311 del Testo Unico ambientale, non sia in grado di esaurire, come ha ben chiarito la giurisprudenza formatasi sul punto, i termini della questione.

Non può infatti trascurarsi il carattere complesso e polimorfo del bene ambiente, e delle lesioni che questo può subire.

Ne deriva, sul piano logico prima ancora che sul piano normativo, che la tutela di questo bene non trovi la sua fonte nell'art.18 della L.349/86, ovvero nella Parte VI del D.lgs.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

n.152/06, ma direttamente nella Costituzione, e segnatamente nel combinato disposto degli artt. 3, 9, 32 della Cost., e il loro collegamento con la norma fondativa della tutela aquiliana, disegnata dall'art.2043 c.c.

Tanto è vero che in questo senso si sono espresse più volte tanto la Corte Costituzionale, quanto la Suprema Corte, anche in epoca successiva rispetto alla riforma del Codice di Procedura Penale del 1999 (ex plurimis v. Cass. Civ. III 5650/96, Cass. Pen. III 33887/06).

Pubblicato il 28 febbraio 2010

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.